



CITTA' di BITONTO

PROVINCIA di BARI

POLIZIA MUNICIPALE

Tel. 0803751014 / 0803751205 Fax 0803718311 E - mail: pmbitonto@tin.it

AREA DI VIGILANZA EDILIZIA

Servizi di Polizia Giudiziaria

REGOLAMENTO

COMUNALE

DEI PASSI CARRABILI

*(Artt. 22, 26 e 27 del Codice della Strada – Art. 46 del relativo
Regolamento di esecuzione)*

Testo

Approvato con Deliberazione C.C. n. 151 del 18/12/2004

Modificato con Deliberazione C.C. n. 47 del 19/05/2005



CITTA' di BITONTO

PROVINCIA di BARI

POLIZIA MUNICIPALE

Tel. 0803751014 / 0803751205 Fax 0803718311 E - mail: pmbitonto@tin.it

AREA DI VIGILANZA EDILIZIA

Servizi di Polizia Giudiziaria

Regolamento comunale dei Passi Carrabili

Art. 1 Contenuto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione di passi carrabili per l'accesso e l'immissione dalle (*o nelle*) strade comunali ad (*o da*) aree o fabbricati laterali, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia recata dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione (D. L.vo 30/04/1992 n° 285 e D.P.R 16/12/1992 n° 495)

Art. 2 Definizioni

- a) **strada** = area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali;
- b) **strada extraurbana** = strada esterna ai centri urbani;
- c) **strada urbana** = strada interna ad un centro abitato;
- d) **strada vicinale** = strada locale (*agricola, forestale, consortile e simili*) in ambito extraurbano;
- e) **strada comunale** = strada di proprietà del Comune;
- f) **carreggiata** = parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia;
- g) **fascia di sosta laterale** = parte della strada adiacente alla carreggiata e comprende la fila degli stalli di sosta;
- h) **intersezione stradale** = area comune a più strade che consente lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse;
- i) **passo carrabile** = passaggio per l'accesso o l'uscita dalle (*o verso*) le strade comunali ad (*o da*) aree o fabbricati laterali idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli, comportante una interruzione del marciapiede o comunque una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'entrata o l'uscita dei veicoli alla (*o dalla*) proprietà privata;
- j) **passo carrabile a raso** = passo carrabile che non ha bisogno di opera di modifica del piano stradale.



CITTA' di BITONTO

PROVINCIA di BARI

POLIZIA MUNICIPALE

Tel. 0803751014 / 0803751205 Fax 0803718311 E - mail: pmbitonto@tin.it

AREA DI VIGILANZA EDILIZIA

Servizi di Polizia Giudiziaria

Art. 3 Richiesta di autorizzazione

La domanda per la realizzazione o l'apertura di un passo carrabile, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento, va avanzata al Sindaco dal proprietario, dal conduttore, possessore dell'immobile.

In caso di proprietà in comunione la domanda va avanzata da tutti i partecipanti alla comunione ovvero dal delegato mandatario. Valgono le norme del codice civile sulla comunione.

In caso di proprietà condominiale, la domanda va avanzata dall'amministratore pro-tempore o anche da un condomino titolare del diritto esclusivo di accesso e la stessa va corredata del verbale di assemblea condominiale da cui risulti la conforme volontà. L'autorizzazione potrà essere rilasciata solo se l'assemblea sia stata regolarmente costituita e la deliberazione condominiale assunta a maggioranza ex art. 1136 comma 2 del codice civile, fatto salvo in ogni caso quanto disposto dall'art. 1121 del c.c.

In caso di condominio per il quale non vi è l'obbligo di amministratore (*meno di cinque condomini*), la domanda va avanzata da tutti i partecipanti al condominio, ma può essere avanzata anche da un singolo condominio, ma gli altri soggetti che abbiano interesse alla realizzazione del passo carrabile devono controfirmare la domanda ovvero manifestare il loro assenso per iscritto.

Per i locali a piano terra muniti di più accessi – come pure per le aree munite o suscettibili di più accessi – può essere richiesta l'autorizzazione di passo carrabile per uno solo degli accessi. Analogamente per i locali adiacenti e comunicanti tra loro, aventi più accessi e nei quali sia possibile all'interno il transito dei veicoli, può essere richiesta l'autorizzazione di passo carrabile per uno solo degli accessi.

Nella realizzazione del passo carrabile deve essere rispettato quanto prescritto nella autorizzazione.

Art. 4 Caratteristiche del varco di accesso per ottenere l'autorizzazione

Il passo carrabile è autorizzabile se in corrispondenza del varco di accesso alla proprietà laterale:

- a) non esistono cancelli o comunque infissi di protezione,
- b) esistono cancelli o comunque infissi di protezione, ma arretrati di almeno 3,5 ml dal margine della corsia stradale di marcia allo scopo di consentire la fermata di un veicolo in attesa all'ingresso, senza eccessivo intralcio alla fluidità della circolazione;
- c) esistono cancelli o comunque infissi di protezione, ma dotati di sistemi di apertura automatica a distanza.



CITTA' di BITONTO

PROVINCIA di BARI

POLIZIA MUNICIPALE

Tel. 0803751014 / 0803751205 Fax 0803718311 E - mail: pmbitonto@tin.it

AREA DI VIGILANZA EDILIZIA

Servizi di Polizia Giudiziaria

Il passo carrabile è autorizzabile, anche se il varco non ha caratteristiche suddette (*art. 46 comma 4 del Regolamento di esecuzione*), se situato su strada senza uscita o con traffico limitato. Tale condizione dovrà essere certificata dal Comando di Polizia Municipale.

Le chiusure o gli infissi di protezione dei varchi di accesso dovranno aprire esclusivamente verso l'interno della proprietà del richiedente.

Le chiusure o gli infissi di protezione dei varchi di accesso di nuova costruzione dovranno essere posizionati arretrati di almeno 3,50 ml rispetto al margine della corsia stradale di marcia.

Per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni alla godibilità della proprietà privata – quali valutate dal Dirigente dell'Ufficio di Polizia Municipale – potranno essere autorizzate chiusure a distanza inferiore a 3,50 ml, rispetto al margine della corsia stradale di marcia, a condizione che le stesse siano dotate di sistemi di apertura automatica a distanza.

Su valutazione del Dirigente dell'Ufficio di Polizia Municipale, è consentito derogare all'arretramento delle chiusure e all'utilizzo di sistemi di apertura automatica a distanza, nei casi di passi carrabili su strade senza uscita o con traffico limitato, che determinino condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

Le domande di autorizzazione di passo carrabile saranno esaminate singolarmente e sulle stesse sarà espresso dal Responsabile del Procedimento parere motivato.

Art. 5 Passi carrabili esistenti

I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere – *entro un anno da tale data* – regolarizzarsi in conformità al presente regolamento.

I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ma non in regola con le distanze minime dalle intersezioni (*art. 22 del D. L.vo 30/04/1992 n° 285*) potranno essere mantenuti in deroga – *giusto art. 46, comma 6 del D.P.R. 16/12/1992 n° 495* – sempreché non siano di pregiudizio o non creino pericolo per la privata e pubblica incolumità, condizione che sarà valutata dall'ufficio di Polizia Municipale.

Art. 6 Condizioni per ottenere l'autorizzazione di passo carrabile

I passi carrabili sono autorizzabili alle seguenti condizioni:

- a) devono essere distanti almeno 12 ml dalle intersezioni,



CITTA' di BITONTO

PROVINCIA di BARI

POLIZIA MUNICIPALE

Tel. 0803751014 / 0803751205 Fax 0803718311 E - mail: pmbitonto@tin.it

AREA DI VIGILANZA EDILIZIA

Servizi di Polizia Giudiziaria

- b) debbono poter consentire la rapida immissione dei veicoli alla proprietà laterale a cui il passo serve e destinata allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, secondo le norme urbanistiche ed edilizie,
- c) non debbono essere di impedimento o di ostacolo o di intralcio alla fluidità della circolazione stradale,
- d) la strada di accesso deve essere, al fine di garantire una sufficiente area di manovra, una larghezza stradale non inferiore a
 - ✚ 10 ml. se a doppio senso di marcia e con possibilità di sosta su entrambi i lati;
 - ✚ 8 ml. se a doppio senso di marcia e con possibilità di sosta su un solo lato;
 - ✚ 7 ml. se a senso unico e con possibilità di sosta su entrambi i lati;
 - ✚ 5 ml. se a senso unico e con possibilità di sosta su un lato solo.

La distanza di 12 ml di cui al capoverso precedente lettera a) è derogabile nel caso in cui per motivi edilizio/urbanistici sia tecnicamente impossibile il suo rispetto. Tale condizione, nei casi di nuova costruzione, sarà valutata dal Dirigente del Settore Territorio.

Qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, oltre che veicolare, dovrà essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.

Nei centri abitati per ogni isolato urbano potranno essere rilasciati passi carrabili per uno sviluppo lineare totale pari al 25% del perimetro dell'isolato, calcolato al netto delle distanze di 12 ml dalle intersezioni e fatto salvo quanto disposto al secondo capoverso precedente. **La predetta percentuale di sviluppo lineare dovrà essere distribuita lungo i lati del perimetro dell'isolato, in ragione della lunghezza di essi, per garantire la più equa distribuzione possibile sugli stessi** (così modificato con delibera di C.C. n° 151 del 18/12/2004). Gli spazi stradali lungo i fronti residuali resteranno a pubblica e potranno essere destinati - *sussistendone i presupposti* – a parcheggio pubblico.

Le aree ed i locali da adibire a ricovero di automezzi dovranno avere:

- a) La destinazione d'uso specifica ad autorimessa, ovvero
- b) La destinazione d'uso per attività che comportano lo stazionamento dei veicoli (*autofficine, autocarrozzerie, esposizione di autoveicoli, gommisti e simili*).

La variazione d'uso dell'area o del locale comporterà la decadenza dell'autorizzazione rilasciata e l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.



CITTA' di BITONTO

PROVINCIA di BARI

POLIZIA MUNICIPALE

Tel. 0803751014 / 0803751205 Fax 0803718311 E - mail: pmbitonto@tin.it

AREA DI VIGILANZA EDILIZIA

Servizi di Polizia Giudiziaria

Art. 7 Accessi dalle strade extraurbane

Vale quanto disposto dall'art. 45 del Regolamento approvato con D.P.R. 16/12/1992 n° 495

Art. 8 Autorizzazione di passo carrabile

I passi carrabili previsti nei progetti di nuove costruzioni o di nuovi interventi edilizi e nei relativi titoli abilitativi a costruire sono sempre autorizzabili, purché vengano osservate:

- a) Le vigenti norme edilizie ed urbanistiche,
- b) Le norme dettate dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione,
- c) Le norme di cui al presente Regolamento.

Art. 9 Autorizzazione di passo carrabile

L'autorizzazione di passo carrabile dovrà indicare:

- a) La misura della larghezza del varco destinato a passo carrabile,
- b) L'obbligo dell'esposizione al civico del passo carrabile dell'apposito segnale,
- c) L'obbligo del pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche per passo carrabile ai sensi dell'art. 195 del T.U.F.L. 14/09/1931 n° 1175 e successive modificazioni,
- d) L'obbligo di richiedere al Settore territorio l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di adeguamento del marciapiede e della segnaletica orizzontale nel fronte corrispondente al passo carrabile,
- e) L'obbligo di comunicare all'Ufficio di Polizia Municipale l'ultimazione dei lavori di cui al punto d) precedente entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione.

Art. 10 Competenze

Competente per la istruttoria delle domande di autorizzazione è l'Ufficio di Polizia Municipale.

Competente per il rilascio della autorizzazione del passo carrabile è il Dirigente dell'Ufficio di Polizia Municipale.

Competente per il rilascio dell'apposito segnale di passo carrabile è l'Ufficio Tributi.



CITTA' di BITONTO

PROVINCIA di BARI

POLIZIA MUNICIPALE

Tel. 0803751014 / 0803751205 Fax 0803718311 E - mail: pmbitonto@tin.it

AREA DI VIGILANZA EDILIZIA

Servizi di Polizia Giudiziaria

Le domande di autorizzazione di passo carrabile dovranno essere corredate di adeguata documentazione a firma di un tecnico qualificato, ivi compresa la documentazione di competenza del Settore Territorio, che richiedente dovrà provvedere ad acquisire.

Art. 11 Passi carrabili a raso

Per i passi carrabili a raso valgono le norme disciplinanti i passi carrabili in generale.

Art. 12 Occupazione di suolo pubblico

Per ogni passo carrabile autorizzato e realizzato è dovuto il pagamento di imposte, tasse, canoni o altri oneri stabiliti dalla normativa vigente in materia di occupazione di suolo pubblico.

Art. 13 Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione di passo carrabile sarà revocata d'ufficio:

- a) Per intervenuta variazione d'uso dell'area o del locale per la quale era stata rilasciata,
- b) Per mancata esecuzione nei termini dei lavori di adeguamento richiesti,
- c) Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale salvo quanto stabilito per i passi carrabili già esistenti (*Art. 5*).

La revoca non comporterà il rimborso di alcuna somma da parte del Comune.

Art. 14 Sanzioni

La mancata comunicazione di cui all'art. 9 punto e), sarà sanzionata con la somma edittale da € 50,00 a € 200,00, applicandosi il regime sanzionatorio previsto dalla Legge 689/81.

Ogni altra violazione delle norme del presente regolamento sarà sanzionata secondo le modalità previste dall'art. 22 del D. L.vo 285/92.

La violazione comporta, altresì la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese.